

## 从2020年7月1日起对Inail经济服务进行重估

劳动和社会政策部发布了《关于重估工作事故和职业病事故经济利益的法令》，自**2020年7月1日起生效。重估系数1.005**

以下是关于重估自**2020年7月1日起生效的工伤事故和职业病的经济利益的法令，适用于工业/导航部门和农业部门，（于2020年6月25日发布的INAIL第32号董事会决议）**）。

平衡2020年欠款的行动将在发布特定的Inail通函后进行

**连续个人援助的现金支票547.75欧元。**

根据《独特的文字》第218条，即关于工伤和职业病事故的强制性保险条款，并经1965年6月30日的总统令批准。1124，由1982年5月10日的法律第6条取代。

251，并根据2000年2月23日的法令第11条，n。

在第38款中，自2020年7月1日起，个人连续生活津贴为547.75欧元。

**一次性支票€10,050.00。**

根据1965年6月30日的总统法令批准的《独特的文字》第85条，其中规定了针对工伤和职业病的强制保险。经第1条第1126款修订的第1124条。i) 根据2018年12月30日的法律，n. 145. 自2020年7月1日起，死亡时的一次性津贴（丧葬津贴）定为10,050.00欧元。

连续每月津贴

1.追求艺术。1975年12月27日第8号法律，n。

在780年，《联合法》第235条提到的针对工作事故和职业病的强制性保险规定的连续月津贴按与年金相同的百分比重新清算。

2.通过将重估系数**1.005**应用于这些检查，可获得以下金额：

农业部门

Inabilità	Importi dal 1° luglio 2020
dal 50 al 59%	€ 384,97
dal 60 al 79%	€ 537,20
dall'80 all'89%	€ 922,28
dal 90 al 100%	€ 1.307,02
100% + a. p. c	€ 1.855,06

## 工业/导航部门

Inabilità	Importi dal 1° luglio 2020
dal 50 al 59%	€ 307,35
dal 60 al 79%	€ 431,21
dall'80 all'89 0/0	€ 800,62
dal 90 al 100%	€ 1.233,46
100% + a. p. c	€ 1.781,92

要了解更多：

法令 2020年8月3日的91-工业/导航部门

法令 2020年8月3日第92号-农业部门

## Rivalutazione delle prestazioni economiche Inail dal 1° luglio 2020

**I Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato i Decreti riguardanti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2020. Coefficiente di rivalutazione 1,005**

di seguito i decreti riguardanti la **rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2020**, per il **settore industria/navigazione** e per il **settore dell'agricoltura**, (delibera n. 32 Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 25 giugno 2020).

Le operazioni di conguaglio del ratei arretrati 2020, avverranno a seguito dell'emanazione dell'apposita circolare Inail

### **Assegno per l'assistenza personale continuativa € 547,75.**

Ai sensi dell'articolo 218 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 2020, è fissato in € 547,75.

### **Assegno una tantum € 10.050,00.**

Ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a

decorrere dal 1° luglio 2020, è fissato in € 10.050,00.

### **Assegni continuativi mensili**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di **rivalutazione 1,005** si ottengono i seguenti importi:

#### **Settore agricoltura**

<b>Inabilità</b>	<b>Importi dal 1° luglio 2020</b>
dal 50 al 59%	€ 384,97
dal 60 al 79%	€ 537,20
dall'80 all'89%	€ 922,28
dal 90 al 100%	€ 1.307,02
100% + a.p.c	€ 1.855,06

#### **Settore industria/navigazione**

<b>Inabilità</b>	<b>Importi dal 1° luglio 2020</b>
dal 50 al 59%	€ 307,35
dal 60 al 79%	€ 431,21
dall'80 all'89 %/0	€ 800,62
dal 90 al 100%	€ 1.233,46
100% + a.p.c	€ 1.781,92

Per Approfondire:

Decreto n. 91 del 3 agosto 2020 – settore industria/navigazione

Decreto n. 92 del 3 agosto 2020 – settore agricoltura